

Tabella sinottica

23.403 n Iv. Pa. CPS-N Modifica della legge federale sul materiale bellico

Diritto vigente	<p>Progetto preliminare della Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale</p> <p>del 18 giugno 2024</p>	<p>Progetto preliminare della Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale</p> <p>del 18 giugno 2024</p>	<p>Progetto preliminare della Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale</p> <p>del 18 giugno 2024</p>
	MAGGIORANZA	Sottovariante (Tuena, Addor, Gartmann, Hess Erich)	MINORANZA (Tuena, Addor, Gartmann, Hess Erich)
	Legge federale sul materiale bellico (LMB)	Legge federale sul materiale bellico (LMB)	Legge federale sul materiale bellico (LMB)
	<u>Modifica del...</u>	<u>Modifica del...</u>	<u>Modifica del...</u>
	<i>L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,</i>	<i>L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,</i>	<i>L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,</i>
	visto il rapporto della Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale del ... ¹ ; visto il parere del Consiglio federale del ... ² ,	visto il rapporto della Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale del ... ¹ ; visto il parere del Consiglio federale del ... ² ,	visto il rapporto della Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale del ... ¹ ; visto il parere del Consiglio federale del ... ² ,
	<i>decreta:</i>	<i>decreta:</i>	<i>decreta:</i>
	¹ FF 2024... ² FF 2024...	¹ FF 2024... ² FF 2024...	¹ FF 2024... ² FF 2024...

Diritto vigente

Progetto preliminare della sottocommissione della Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale

La legge federale del 13 dicembre 1996³ sul materiale bellico è modificata come segue:

Art. 18

Art. 18 cpv. 3 (nuovo)

¹ Di regola, un'autorizzazione d'esportazione può essere rilasciata soltanto per forniture ad un Governo estero o ad un'azienda che agisce per conto di quest'ultimo, e a condizione che tale Governo dichiari che il materiale non sarà riesportato (dichiarazione di non riesportazione).

² Si può rinunciare alla dichiarazione di non riesportazione per le componenti o gli assemblaggi di materiale bellico, qualora sia appurato che all'estero essi saranno integrati in un prodotto e non saranno riesportati senza modifiche, oppure qualora si tratti di parti staccate il cui valore, rispetto al materiale bellico finito, è trascurabile.

³ RS 514.51

Maggioranza

³ (*nuovo*) Se il Paese destinatario rientra fra quelli di cui all'articolo 17 capoverso 3^{bis} [=Paese incluso nell'all. 2 OMB], la dichiarazione di non riesportazione è ritenuta caduca se sono trascorsi almeno cinque anni dalla sua firma e il Paese destinatario vi si è impegnato a rispettare le condizioni seguenti in caso di trasferimento del materiale bellico a uno Stato terzo:

- a. lo Stato terzo non è implicato in un conflitto armato interno o internazionale, eccettuati i casi in cui fa uso del suo diritto all'autotutela conformemente al diritto internazionale pubblico e il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha constatato una violazione del divieto dell'uso della forza di cui all'articolo 2 numero 4 dello Statuto delle Nazioni Unite; sono parimenti eccettuati i casi in cui, fondandosi su una propria analisi del diritto internazionale pubblico, il Paese destinatario giunge alla conclusione che sono dati gli elementi costitutivi del diritto di autotutela di cui all'articolo 51 dello Statuto delle Nazioni Unite e quelli in cui il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha ordinato misure secondo l'articolo 42 di detto Statuto che includono l'intervento di forze aeree, navali o terrestri degli Stati membri;
- b. lo Stato terzo non viola in modo grave e sistematico i diritti dell'uomo;
- c. non esiste un forte rischio che, nello Stato terzo, il materiale bellico sia impiegato contro la popolazione civile.

Minoranza (Tuena, Addor, Gartmann, Hess Erich)

³ (*nuovo*) Le dichiarazioni di non riesportazione sono valide cinque anni.

Maggioranza

Sottovariante (Tuena, Addor, Gartmann, Hess Erich)

Art. 46 Disposizioni transitorie

Art. 46 cpv. 3 (nuovo)

Art. 46 cpv. 3 (nuovo)

¹ ...

² I contratti relativi al trasferimento di beni immateriali, «know how» compreso, o al conferimento di diritti sugli stessi beni conclusi prima dell'entrata in vigore della presente legge non sono sottoposti ad autorizzazione secondo la presente legge.

³ Se la dichiarazione di non riesportazione è stata firmata prima dell'entrata in vigore dell'articolo 18 capoverso 3, trascorsi cinque anni dalla firma il Paese destinatario può dichiarare a posteriori di impegnarsi a rispettare le condizioni previste da tale disposizione per il trasferimento di materiale bellico a uno Stato terzo. In tal caso la dichiarazione di non riesportazione è ritenuta caduca con il ricevimento della dichiarazione a posteriori.

Stralciare